CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 16333/2025
Roma, lì, 29/04/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

PIERLUIGI DI STEFANO	- Presidente -	Sent. n. sez. 361/2025
ANGELO COSTANZO		UP - 11/03/2025
MASSIMO RICCIARELLI		R.G.N. 37083/2024
RICCARDO AMOROSO	- Relatore -	
GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

nato a
nato a
nato a

avverso la sentenza del 05/03/2024 della Corte di appello di Lecce
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi;
udito l'Avv. Nicola Selvaggi, in difesa della parte civile Ordine degli Avvocati di Bari che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi gli Avv.ti Vittorio Manes e Filiberto Palumbo, difensori di che hanno concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito l'Avv. Saverio Ingraffia, anche in sostituzione dell'Avv. Gianfranco Schirone, difensori di , che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avv. Gaetano Sassanelli, in difesa di che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento;
udito l'Avv. Vincenzo Maiello, difensore di che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce emessa in data 29 marzo 2022 e appellata dai ricorrenti, ha escluso l'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen, e,

Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: RICCARDO AMOROSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3c85a1d1b1b91f74
Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33f77e349812eb09

previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena nei confronti in anni sette di reclusione, di in anni sei di reclusione e di in anni tre un mese e giorni dieci di reclusione.

È stata confermata la condanna dei predetti per i reati di corruzione in atti giudiziari di cui agli artt. 110 e 319-ter, cod. pen. loro ascritti: al capo 1) - per la vicenda relativa alla sostituzione con gli arresti domiciliari della custodia in carcere misura cautelare alla quale il predetto era stato sottoposto per il reato di cui all'art. 74 T.U. Stup. aggravato dall'art. 416-bis.1 cod. pen. con ordinanza emessa dal G.i.p. il 16 ottobre 2019, eseguita il 23 ottobre 2019 e sostituita con quella degli aa.dd. in data 11 marzo 2020 emessa dal medesimo G.i.p.; al capo 2) – per la vicenda relativa alla scarcerazione di sottoposto alla custodia in carcere per il reato di cui all'art. 74 T.U. Stup. aggravato dall'art. 416 bis.1 cod. pen. con ordinanza emessa in data 31 dicembre 2019 sempre dal giudice eseguita il 7 gennaio 2020, sostituita in data 24 gennaio 2020 con la misura degli aa.dd., seguita poi da altro provvedimento favorevole di modifica del luogo di applicazione presso una diversa Comunità; al capo 3) – vicenda relativa alla scarcerazione di sottoposto alla custodia in carcere per il reato di cui all'art. 512-bis cod.pen.,aggravato dall'art.416-bis.1 cod.pen. con ordinanza emessa in data 29 settembre 2020 sempre dal giudice eseguita il 27 ottobre 2020, sostituita in data 16 novembre 2020 con la misura dell'obbligo di dimora; al capo 4 – vicenda relativa alla scarcerazione di sottoposto alla custodia in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. con ordinanza emessa in data 29 settembre 2020 dal giudice eseguita il 27 ottobre 2020, sostituita in data 31 marzo 2021 con la misura degli aa.dd. per ragioni di salute grazie ad una perizia che il predetto giudice aveva disposto al fine proprio di superare il precedente parere contrario.

Nella sentenza di primo grado era stata ritenuta sussistente anche l'aggravante mafiosa contestata in ragione della finalità perseguita dall'avv. , nota al giudice e agli altri concorrenti, di favorire le associazioni mafiose di cui gli indagati agevolati erano partecipi, in modo di accreditarsi quale legale privilegiato nella difesa di dette associazioni, grazie al potere di influire sulle decisioni del magistrato in relazione alle funzioni di G.i.p. dallo stesso esercitate presso il Tribunale di Bari.

In parziale accoglimento dell'appello proposto da , la Corte di appello ha escluso la predetta aggravante e disposto per l'effetto anche la revoca della confisca ex art. 240-bis cod.pen.

Con riferimento al capo 2), l'imputazione riguardava l'accordo corruttivo sotteso alle richieste difensive di sostituzione della misura custodiale con quella degli obblighi di presentazione nei confronti di , avvocato del Foro di Bari, ritenuto coinvolto in operazioni di intestazione fittizia di beni nel contesto della partecipazione ad una associazione mafiosa.

2. Tramite i propri difensori di fiducia (avv. Saverio Ingraffia e Gianfranco Schirone), ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indicati.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla questione dedotta nei motivi di appello e afferente al carattere unitario del reato di corruzione ex art. 319 cod.pen. da qualificare come reato permanente per il riconosciuto stabile asservimento della funzione giudiziaria, conseguente al mercimonio della giurisdizione piegata agli scopi illeciti e agli interessi di un avvocato per un ampio arco temporale.

2.2. Con il secondo motivo deduce mancanza di motivazione in merito alla mancata applicazione della circostanza attenuante del risarcimento del danno ex art. 62, n. 6, cod. pen.

Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: RICCARDO AMOROSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3c85a1d1b1b91f74
Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33f77e349812eb09

Si rappresenta che nel corso del giudizio di primo grado era stata avanzata una istanza difensiva accompagnata dall'offerta reale di complessivi 45 mila euro in favore del Ministero della Giustizia e della Presidenza del Consiglio, costituitesi parti civili e che poi hanno abbandonato il giudizio. Il Giudice di primo grado, reputando la somma incongrua rispetto all'entità del danno anche di immagine, ha respinto la richiesta e disposto la restituzione degli assegni all'imputato.

La Corte di appello ha omesso del tutto di decidere avendo ritenuto che la richiesta non era più accoglibile a seguito della eseguita restituzione del danaro, essendo venuto meno il presupposto dell'offerta reale, senza alcuna verifica della congruità della somma offerta.

3. Tramite il proprio difensore di fiducia (avv.ti Andrea Sambati e Gaetano Sassanelli), ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indicati.

3.1. Con il primo motivo deduce vizio della motivazione in relazione al capo 3) - vicenda - rispetto a specifici elementi di prova che si assumono travisati e che sono stati allegati al ricorso.

In particolare, la Corte di appello, nel ravvisare l'accordo corruttivo relativo all'istanza di scarcerazione di , non ha specificato quando tale accordo si sarebbe concluso, valorizzando la rinuncia all'istanza di riesame e la preferenza accordata all'istanza di revoca davanti allo stesso Gip che aveva emesso la misura come un argomento indiziante, senza considerare l'impegno difensivo dell'avvocato che aveva predisposto una memoria di ben 51 pagine a tale fine, assolutamente superfluo se alla base della decisione del giudice vi fosse stato un accordo corruttivo.

La fondatezza di tale istanza era stata talmente ben argomentata dal , avvocato di eccelsa professionalità, che lo stesso P.M., titolare delle indagini, aveva espresso parere favorevole all'attenuazione della misura, e tanto che il predetto imputato è stato poi assolto per non aver commesso il fatto con sentenza non impugnata e divenuta irrevocabile.

Si passa, quindi, ad esaminare una conversazione intercettata da cui emerge l'interessamento di circa il nome del difensore e l'accordo preso con altro avvocato che difendeva il sui tempi della presentazione dell'istanza ("tra una settimana") che è stata erroneamente ricollegata alla notizia che l'altro difensore era l'avvocato .

Come anche non coerente è il rilievo sull'entità elevata dell'acconto di 5 mila euro versato all'avv. per pagare il prezzo della corruzione, senza considerare l'impegno difensivo.

Vengono ripercorsi diversi punti della motivazione della sentenza anche con riferimento alle modalità di consegna del denaro che il avrebbe ricevuto dall'avv.

con la collaborazione del figlio , con allegazione dei fotogrammi della informativa di polizia giudiziaria.

In particolare, adduce il ricorrente che non risulta da alcun fotogramma che abbia prelevato il denaro dalla scatola blu e l'abbia riposto nella sua tasca sinistra del pantalone e si obietta che il giubbotto nella cui tasca era stata inserita una delle due scatole era rimasto all'interno dell'auto e non era stato portato con sé dal giudice all'interno della propria stanza di ufficio.

Si censura come inattendibile l'ultima versione resa dal in sede di interrogatorio, valorizzandosi che lo stesso giudice aveva inizialmente negato di avere ricevuto denaro per la vicenda della scarcerazione dell'avv. , avendo ammesso tale fatto solo a seguito dell'insistenza delle domande del P.M. e, peraltro, in un primo momento ricollegando la somma di denaro ad una tranche del prezzo della corruzione riferito alla vicenda .

La Corte di appello avrebbe dovuto considerare anche l'interesse del giudice corrotto a nascondere altre possibili vicende corruttive da cui potrebbe provenire il denaro estratto dalla tasca del pantalone all'interno del proprio ufficio.

3.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione per illogicità in relazione a

Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: RICCARDO AMOROSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3c85a1d1b1b91f74
Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33f77e349812eb09

tutti i capi di imputazione, richiamando ai fini dell'autosufficienza del ricorso parti dell'interrogatorio di , dell'ordinanza genetica, del verbale di interrogatorio di , dell'ordinanza cautelare emessa dal giudice nei confronti di e di alcuni progressivi delle intercettazioni del 7 aprile 2021 e del 17 marzo 2021, al fine di censurare la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 319-quater cod. pen. sotto diversi profili fattuali. Il ricorrente, dopo aver illustrato gli approdi giurisprudenziali in merito alle differenze che distinguono la concussione coercitiva dalla nuova fattispecie dell'induzione indebita, con ampi richiami della sentenza Maldera delle Sezioni Unite del 24 ottobre 2013, si sofferma a valutare i profili che escluderebbero il rapporto paritario che deve intercorrere tra corruttore e corrotto.

Sotto un primo profilo si censura la erroneità della valutazione dell'interrogatorio di sulla pretesa di avere la somma di euro 18 mila anzichè quella di 16 mila come prova di forza ("vediamo un po' io cosa comando su questi"), che non è stata considerata quale dimostrazione della posizione di supremazia del giudice e di sudditanza e debolezza contrattuale dell'avvocato , succube delle richieste del primo, anche a discapito del proprio guadagno personale.

La posizione dei due imputati è stata valutata come paritaria, laddove risulta che l'avvocato ha dovuto sottostare alle richieste del Giudice al fine di neutralizzare un danno contra ius (il rigetto dell'istanza), tanto da sobbarcarsi il danno per salvaguardare l'interesse primario del proprio assistito .

In breve, il reato andrebbe riqualificato in termini di induzione se non di concussione per l'assenza di un vantaggio economico dell'avvocato.

Con riguardo alla vicenda si censurano le valutazioni operate in sentenza con riferimento alle intercettazioni che dimostrano come l'avv. non avesse chiesto alcuna somma precisa di denaro, ma che fu l'altro avvocato a stabilire la somma da consegnargli.

Viene, poi, riportato il brano delle dichiarazioni rese dal collaboratore che contraddice l'ipotesi che il sia stato indirizzato a rivolgersi all'avv. perché contava sul rapporto che il predetto avvocato aveva con il giudice . Inoltre, la confidenza di di aver corrotto il giudice pagandolo 30 mila euro ha il valore di una millanteria, atteso che il predetto era solo un partecipe dell'associazione dedita al narcotraffico senza ruolo organizzativo o di promotore.

Altre censure vengono mosse con riferimento alla vicenda che è stata ricostruita in termini di corruzione anziché di induzione indebita considerato che era il giudice a recarsi presso l'abitazione dell'avvocato per motivi diversi dalla consegna del denaro.In questa vicenda l'avv. aveva elaborato una strategia difensiva che non si incentrava sulla patologia incompatibile con la detenzione in carcere ma che prevedeva la restituzione di 2-3 milioni di euro da parte dello stesso e se l'avvocato avesse potuto contare sul rapporto con il giudice mai avrebbe proposto una tale soluzione al proprio assistito, senza considerare che l'avvocato non aveva avuto contatti con il perito nominato dal giudice .

3.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla questione dedotta nei motivi di appello in merito al carattere unitario del reato di corruzione ex art. 319 cod.pen. da qualificare come reato permanente.

3.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla invocata applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 6 cod.pen., sebbene la richiesta fosse stata accompagnata dalla formale offerta reale della somma di denaro, restituita solo per decisione del giudice di primo grado.

3.5. Con l'ultimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla

Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: RICCARDO AMOROSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3c85a1d1b1b91f74
Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33f77e349812eb09

mancata applicazione della minima diminuzione prevista per le riconosciute attenuanti generiche ed in punto di determinazione della pena.

Si osserva al riguardo che dalla motivazione della sentenza impugnata emergono elementi di contraddittorietà perché dopo aver riconosciuto il minor disvalore della condotta dell'avvocato rispetto a quella del Giudice e determinato una diversa pena base, sono stati irrogati gli stessi aumenti di pena e non sono state riconosciute le attenuanti generiche nella loro massima estensione. Non è stato dato peso al fatto che l'avvocatc , che ha svolto la propria attività di professore universitario e di avvocato fino all'età di 73 anni in modo irreprensibile prima di "questo infortunio",meritasse un trattamento sanzionatorio più equo, avendo offerto un risarcimento del danno alle persone offese e tenuto conto della esclusione dell'aggravante mafiosa.

4. Tramite i propri difensori di fiducia (avv.ti Vittorio Manes e Filiberto Palumbo), ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indicati.

4.1. Con il primo motivo denuncia vizio della motivazione e violazione di legge con riferimento al concorso di persona nei reati di corruzione contestati ai numeri 2), 3) e 4), sebbene altri coimputati in posizione similare (come la coimputata avvocatessa) siano stati assolti, con conseguente valorizzazione del legame familiare come elemento di responsabilità a suo carico.

Si osserva come già nell'imputazione manchi una chiara descrizione delle condotte ascritte all'imputato con conseguente nullità della sentenza di condanna per mancanza di corrispondenza con la contestazione, essendo possibile a fronte di detta genericità delle accuse solo una pronuncia assolutoria.

Si rappresenta che la condotta di partecipazione ascritta ad nel capo 3), relativo alla vicenda per la consegna di un sacchetto di carta blu senza che sia mai stato colto un passaggio di denaro assume una rilevanza probatoria indiretta di un quadro istruttorio comunque deficitario perché non consente di verificare quale sia stato l'effettivo contributo concorsuale, causale e soprattutto consapevole, da parte di in relazione alle indicibili e per questo occulte interrelazioni intercorse tra il padre ed il giudice . Non essendovi prova che sapesse quale fosse il contenuto dei vari sacchetti consegnati al giudice, tenuto conto dell'escamotage dei due autori del reato di incontrarsi all'interno dell'ascensore condominiale per tenere celati i loro rapporti.

Si censura, poi, l'utilizzo del canone di giudizio basato sulla nozione del "verosimile" in violazione del canone "dell'oltre ogni ragionevole dubbio" che presiede nel giudizio penale di responsabilità, attraverso la valutazione di dati probatori non univoci, incentrati sui riferimenti al linguaggio criptico delle conversazioni intercorse con il padre, ovvero delle modalità dei colloqui avvenuti con insolito abbassamento del tono della voce.

Del resto le motivazioni dell'assoluzione della coimputata avv. , utilizzata anch'essa come contatto tra il giudice e l'avv. sono valide per descrivere l'assenza di prove certe che accompagnano il medesimo ruolo di raccordo svolto dall'avv .

Vengono, poi, richiamati i precedenti di legittimità sulla configurabilità del concorso in corruzione nei confronti di chi sia intervenuto nelle fasi meramente esecutive dell'accordo corruttivo, rispetto al quale sono state adottate decisioni nel senso di non ritenere necessaria la prova della partecipazione all'accordo corruttivo, ma solo la consapevolezza della sua esistenza ai fini della responsabilità di chi esegua la dazione del denaro, aspetto che nella vicenda non risulta basato su dati certi ma solo ritenuti verosimili.

Altrettanto censurabili sono poi la valorizzazione della presenza dell'avv. al momento della consegna di una memoria difensiva e in occasione di un accesso al Tribunale per

Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: RICCARDO AMOROSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3c85a1d1b1b91f74
Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33f77e349812eb09

seguire una diversa vicenda che si svolgeva davanti al Tribunale per il riesame, in cui il riferimento all'uso del plurale al posto del singolare era coerente al tipo di procedimento seguito e che invece è stato ritenuto un riferimento criptico al giudice

4.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di qualificazione ai sensi del reato di corruzione in atti giudiziari in difetto del necessario coefficiente soggettivo. Si ripetono le stesse censure incentrate sulla violazione del canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio rispetto all'accertamento del dolo che anche se ammesso nella forma eventuale presuppone la prova rigorosa della sua sussistenza non essendo sufficiente il mero sospetto da parte del concorrente dell'evento illecito.

4.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata qualificazione ai sensi del reato di induzione ex art. 319-quatercod. pen.

Ripropone la lettura già invocata dagli altri ricorrenti richiamando le pretese dal di conseguire per sé somme di denaro che finivano con l'assorbire ed annullare la parte di profitto dell'avvocato costretto a rinunciare alla propria parcella per assecondare le esose richieste del Giudice.

4.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 114 e 323-bis cod.pen. nonostante il ruolo defilato e marginale che gli è stato riconosciuto e sugli immotivati aumenti di pena irrogati per la continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi proposti nell'interesse di e vanno rigettati per la complessiva infondatezza dei motivi dedotti.

Preliminarmente, si osserva che le questioni afferenti alla qualificazione giuridica dei reati, alla natura unitaria o meno degli accordi corruttivi, dedotte nel ricorso di ed in parte comuni al ricorso di e , sono essenzialmente condizionate da una diversa prospettazione dei fatti rispetto a quella ritenuta in sentenza, con rilievi che si pongono ai limiti dell'inammissibilità, e che, per questa ragione, andranno esaminate con l'accortezza necessaria ad evitare una impropria rivalutazione del compendio probatorio, per non sconfinare oltre l'ambito di cognizione riservato al sindacato di legittimità.

Il ricorso di pone solo due questioni, negli stessi termini dedotti nei corrispondenti motivi articolati nel ricorso di , entrambe prive di fondamento.

Con riferimento al primo motivo, attinente al preteso carattere unitario del reato di corruzione ex art. 319 cod. pen. da qualificare come un solo reato permanente, è sufficiente rilevare che nel caso in esame sono proprio le dichiarazioni confessorie rese dai due principali protagonisti che hanno escluso l'esistenza di un sistema corruttivo basato sull'asservimento della funzione giudiziaria a fronte della riconosciuta tendenziale legittimità delle attività giudiziarie svolte dal giudice anche nei confronti dell'avvocato – come peraltro sostenuto dalla difesa con riferimento alla vicenda - non essendovi alcun riferimento concreto nelle loro dichiarazioni, al netto delle elucubrazioni difensive, ad uno stabile e continuativo asservimento delle decisioni del giudice agli interessi dell'avvocato , essendovi piuttosto solo riferimenti a singoli accordi rivolti a condizionare talune decisioni riferite a specifici procedimenti, ritenute dai due coimputati utili per concordare di volta in volta la consegna di denaro in cambio dell'impegno del giudice ad accogliere le istanze di scarcerazione prescelte a tale illecito fine. La circostanza che sia stata la sentenza di merito a fare riferimento ad un asservimento della funzione

Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: RICCARDO AMOROSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3c85a1d1b1b91f74
Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33f77e349812eb09

in punto di determinazione della pena non si presta ad equivoci, trattandosi di una considerazione rivolta a censurare ai fini del disvalore dei fatti la reiterazione prolungata nel tempo di tali condotte corruttive, latamente intese come indice di una deviazione della funzione giudiziaria dalle sue finalità istituzionali.

Il comune riferimento nelle dichiarazioni dei due imputati all'esistenza di un solido rapporto di amicizia che sarebbe stato alla base degli accordi corruttivi non può essere considerato un indice di asservimento della funzione, senza che nessuno dei due concorrenti vi abbia fatto il minimo cenno, anche perché secondo la ricostruzione dei fatti emersa dalle risultanze istruttorie le consegne di denaro non erano svincolate dal compimento di singoli atti giudiziari, come avviene nel caso tipico del funzionario "a libro paga", ma erano frutto di accordi estemporanei, solo agevolati dal rapporto di stretta confidenzialità che li legava e che rendeva possibile all'avvocato di chiedere favori indebiti al giudice senza il timore di essere denunciato.

Significativo a tale riguardo è la valorizzazione della circostanza riferita dal giudice , non smentita dalle dichiarazioni dell'avvocato secondo cui non tutte le istanze difensive provenienti dal predetto professionista venivano decise in esecuzione di un generico ed indistinto accordo corruttivo, ma potevano essere valutate liberamente dal giudice secondo il proprio autonomo giudizio.

Si è trattato, in definitiva, di singoli accordi che non possono essere ricondotti nello schema del reato di corruzione per l'esercizio della funzione, previsto dall'art.318 cod. pen. o anche dell'art. 319 cod. pen, quando detto esercizio si concretizzi nel compimento di atti contrari ai propri doveri, quale unico reato a consumazione prolungata, atteso che lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi presuppone come suo elemento essenziale l'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata ed indistinta di atti ricollegabili alla funzione esercitata.

2. Con riguardo al rapporto tra i reati di "corruzione comune" di cui agli artt. 318 o 319 ed il reato di "corruzione in atti giudiziari" di cui all'art. 319-ter, è opportuno evidenziare il rapporto di specialità che sussiste tra le rispettive fattispecie, nel senso che la species di cui all'art. 319-ter contiene tutti gli elementi del genus, quindi quelli integranti la corruzione propria ed impropria, antecedente e susseguente, per l'esercizio della funzione o per il compimento di specifici atti, ai quali si aggiunge l'elemento specializzante di essere commessa per favorire o danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo (in tal senso, vedi, Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246586).

Con specifico riferimento al generico asservimento della funzione, occorre ribadire l'orientamento consolidato secondo cui anche ai fini della configurazione del reato di corruzione in atti giudiziari non è necessario che l'accordo sia strumentale a uno specifico atto individuato ab origine, essendo sufficiente un collegamento di tale accordo con un genus di atti individuabili o persino l'asservimento sistematico della funzione pubblica agli interessi del privato corruttore, situazione che si realizza nel caso in cui il privato promette o consegna al soggetto pubblico, che accetta, denaro o altra utilità, per assicurarsene, senza ulteriori specificazioni, i futuri favori (Sez. 6, n. 334354 del 4/05/2006, Battistella, Rv. 234368; Sez. 6, n. 36323 del 25/05/2009, Drassich, Rv. 244972;).

Si ribadisce che è certamente configurabile il reato di corruzione in atti giudiziari, e non anche i meno gravi reati di cui agli artt. 318 o 319 cod. pen., quando l'oggetto del mercimonio sia l'asservimento generico della funzione giudiziaria, non essendo richiesta per l'integrazione del reato di cui all'art. 319-ter cod. pen. la finalità di favorire una determinata parte processuale in relazione ad uno specifico ed individuato processo penale, civile o amministrativo, potendosi trattare anche di

Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: RICCARDO AMOROSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3c85a1d1b1b91f74
Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33f77e349812eb09

una pluralità indistinta di processi in rapporto ad una serie indeterminata di parti processuali da favorire o da danneggiare (ad es. tutti i processi che saranno trattati dal medesimo avvocato).

Tuttavia, solo il generico asservimento della funzione giudiziaria, dietro compenso, agli interessi del corruttore senza ulteriori riferimenti è sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen., richiamata dall'art. 319-ter cod. pen., ma quando l'oggetto del mercimonio non sia l'asservimento della funzione giudiziaria in generale ma il compimento di specifici atti processuali rispetto a determinati processi, di volta in volta individuati per favorire una determinata parte processuale, si fuoriesce dal reato unitario di corruzione per l'esercizio della funzione, con la conseguenza che la pluralità dei processi in cui tale asservimento si colloca si traduce in una pluralità di reati, connotati ciascuno dal singolo accordo diretto a favorire o danneggiare una delle relative parti processuali.

3. Infondato è anche il secondo motivo attinente alla mancata applicazione della circostanza attenuante del risarcimento del danno ex art. 62, n. 6, cod. pen.

Correttamente la Corte di appello ha rilevato la insussistenza dell'elemento della offerta reale atteso che dopo la valutazione di incongruità dell'importo offerto alle persone offese il Giudice di primo grado ne ha disposto la restituzione all'imputato, con provvedimento a cui è stata data conseguente esecuzione.

Sicchè, poichè, nel corso del giudizio di appello tale offerta non è stata più ripristinata, è derivata la impossibilità per il Giudice di secondo grado di rivalutare la congruità dell'offerta reale essendone venuto meno il relativo presupposto di fatto.

Era onere dell'appellante ripristinare l'offerta della somma di denaro in favore delle persone offese, non essendo sufficiente censurare la valutazione di incongruità dell'importo offerto se tale offerta è comunque venuta meno.

Si deve ribadire che ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., qualora la persona offesa non abbia accettato il risarcimento, è necessario che l'imputato proceda ad offerta reale dell'indennizzo ai sensi degli artt. 1029 e ss. cod. civ., in modo che la somma sia a completa disposizione della persona offesa per tutta la durata del giudizio e fino al passaggio in giudicato della sentenza (vedi art. 1030 cod. civ.), affinchè il giudice possa valutarne l'adeguatezza e la riconducibilità ad una effettiva resipiscenza del reo.

Giova ricordare che a norma dell'art.1030 cod. civ. una volta eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o, in alternativa, è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore è liberato dalla sua obbligazione e che a norma dell'art. 1213 cod. civ. il deposito del denaro non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato.

Pertanto, essendo la somma stata restituita perché ritenuta non congrua era comunque onere dell'appellante mantenere ferme le formalità dell'offerta reale non essendo altrimenti possibile per il giudice di appello rivalutarne la congruità in assenza della prova che la somma offerta fosse rimasta al di fuori della disponibilità del ricorrente, atteso che solo con il passaggio in giudicato della sentenza la valutazione di congruità dell'offerta comporta la liberazione del debitore con la perdita del diritto alla restituzione della somma, che rimane nella disponibilità del creditore (cfr. art. 1213, comma 2, cod. civ.).

4. Passando al ricorso di , si deve rilevare la infondatezza delle censure contenute nel primo motivo in relazione alla vicenda di cui al capo 3), atteso che nessun travisamento di elementi probatori è possibile rinvenire dopo la disamina degli atti allegati al ricorso.

È del tutto evidente il tentativo difensivo di screditare la versione dei fatti resa dal

Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: RICCARDO AMOROSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3c85a1d1b1b91f74
Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33f77e349812eb09

coimputato con riferimento all'unico accordo corruttivo che l'imputato ha negato.

Tutte le argomentazioni difensive si scontrano, infatti, con il dato ritenuto ragionevolmente insuperabile della piena confessione che il ha reso dopo una inziale reticenza e che ha trovato una coerente giustificazione logica nella assoluta mancanza di interesse del predetto ad attribuirsi la responsabilità per un reato che non avrebbe commesso perché insussistente, oltre che in una serie di ulteriori riscontri logici coerentemente valutati, a fronte dell'interesse di a tenere indenne il figlio dalla vicenda corruttiva in cui era maggiormente coinvolto.

Le diverse valutazioni sostenute dalla difesa per sminuire i riscontri costituiti dalla strategia difensiva che affidava alla sola richiesta di revoca indirizzata allo stesso giudice che aveva emesso la misura, senza neppure un apprezzabile decorso del tempo, anziché coltivare la procedura dell'impugnazione cautelare attraverso il riesame, lungi dal descrivere un travisamento delle prove, si risolvono nella prospettazione di una chiave di lettura alternativa, a ben vedere molto più evanescente, di fronte ad una confessione piena resa da parte del giudice corrotto, tenuto conto della concordanza temporale della consegna del denaro da parte di , avvenuta pochi giorni dopo la presentazione della istanza di modifica della misura cautelare.

Altrettanto deve osservarsi rispetto all'impegno difensivo profuso dall'avvocato nell'interesse del proprio assistito, attraverso la predisposizione di una corposa memoria, trattandosi di argomenti che confondono aspetti del tutto opinabili dell'attività professionale svolta in concreto dal difensore con il presupposto del travisamento della prova che rappresenta la condizione imprescindibile per autorizzare una rivalutazione del materiale probatorio attraverso il sindacato di legittimità e che si connota all'opposto per l'alterazione di dati probatori obiettivi non suscettibili di alcun margine di opinabilità.

Tutte le critiche diffusamente esposte nel ricorso alla valutazione delle prove perdono di valore di fronte all'assoluta inconsistenza del denunciato vizio di logicità della motivazione, tenuto conto della marginalità, nel contesto di un rapporto di amicizia tra il giudice e l'avvocato difensore contrassegnato da ripetuti accordi corruttivi, delle considerazioni, anch'esse del tutto opinabili, sulla inconsistenza o meno degli indizi emersi a carico del soggetto (l'avv.) difeso ed assistito dall'avvocato , profilo privo di rilevanza rispetto all'integrazione del reato di corruzione in atti giudiziari, rispetto al quale proprio per il contenuto valutativo estremamente complesso delle decisioni da assumere non si richiede di verificare se l'atto giudiziario sia contrario o meno rispetto a quello apprezzabile come doveroso o più giusto sulla base di valutazioni che presentano mediamente sempre ampi margini di opinabilità.

Anche la lettura della conversazione intercettata circa le modalità con cui il giudice corrotto sarebbe venuto a conoscenza dell'assunzione dell'incarico difensivo da parte dell'amico avvocato, con il quale aveva una consuetudine indiscussa di rapporti corruttivi, non offre spunti significativi per dare concretezza al denunciato travisamento della prova, essendo stata in modo non illogico privilegiata, nell'indiscusso contesto corruttivo, la linea interpretativa che appare coerente con la confessione resa sul punto dallo stesso giudice corrotto, non essendosi dato ragionevolmente credito alla tesi di una ammissione accomodante, suggerita o imposta dalle domande del Pubblico Ministero.

Quanto, poi, alla ricostruzione delle modalità della consegna del denaro, le censure del ricorrente argomentate attraverso una minuziosa, quanto inutile in questa sede, disamina dei singoli fotogrammi che hanno attestato la piena attendibilità della confessione resa sul punto dal giudice , si scontrano con il dato inconfutabile della contestualità del successivo conteggio del denaro da parte del medesimo magistrato all'interno della propria stanza di ufficio e dell'affermazione resa dal predetto in merito alla intervenuta consegna proprio in quella circostanza

Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: RICCARDO AMOROSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3c85a1d1b1b91f74
Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33f77e349812eb09

del denaro da parte di , contenuto in una busta a sua volta inserita in un sacchetto che conteneva la scatola di un telefono cellulare, con modalità e cautele nel rendere non visibile il denaro, apprezzate in modo non illogico, come accorgimenti necessari a ridurre il rischio di essere scoperti, e la cui valutazione non può certamente essere considerata frutto di travisamento della prova a fronte della confessione resa dallo stesso giudice .

5. Con riferimento al secondo motivo volto a supportare attraverso un preteso travisamento delle prove la diversa e più favorevole riqualificazione del reato ai sensi dell'art. 319-quater cod. pen. si deve nuovamente evidenziare l'assoluta inconsistenza del dedotto travisamento delle prove.

A tale riguardo giova ricordare che il "travisamento della prova", è il vizio costituito dall'avere il giudice di merito utilizzato per la decisione una prova inesistente o un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello effettivo, purchè si tratti di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto.

Mentre resta fuori dall'ambito di cognizione del giudice di legittimità ricostruire il fatto in modo diverso rispetto alla ricostruzione operata dal giudice di merito sulla base di letture alternative del compendio probatorio.

Tutte le censure dedotte dal ricorrente sono essenzialmente rivolte a sostenere una rivalutazione delle prove, senza fare emergere alcun travisamento, ma solo attraverso una critica argomentata sulla base di considerazioni del tutto opinabili su ogni versante affrontato in tutta l'articolata disamina degli elementi di prova.

Con riferimento, infatti, al dato probatorio fondato sulle dichiarazioni confessorie rese dallo stesso , che mai ha fatto riferimento a pressioni subite da parte del giudice, intese come richieste di tipo concussivo-induttivo, risulta estremamente arduo il tentativo della difesa di rileggere le risultanze istruttorie senza partire dalla assenza certa ed indiscussa di accuse di minacce o di abusi posti in essere dal giudice ai danni dell'avvocato secondo la prospettazione dei fatti resa da entrambi gli imputati.

La versione degli imputati è stata, infatti, ritenuta del tutto attendibile in merito al riferito concorde legame di amicizia che ha contraddistinto anche il rapporto di illecita collaborazione instaurato dai due predetti imputati, nell'esercizio dei rispettivi ruoli di giudice e di difensore.

Le critiche mosse alla brevità della motivazione della sentenza impugnata non tengono conto del carattere reiterativo degli argomenti difensivi che erano stati già respinti nella più particolareggiata esposizione della motivazione della sentenza di primo grado, chiaramente richiamata e ripresa dalla motivazione della sentenza di appello.

Con riferimento alla pretesa del giudice di chiedere la somma di 18 mila anzichè quella di 16 mila euro come prova di forza ("vediamo un po' io cosa comando su questi"), coerentemente è stato escluso dai Giudici di merito che questa circostanza potesse essere considerata un segno della posizione di supremazia del giudice e di sudditanza e debolezza contrattuale dell'avvocato , succube delle richiese del primo, anche a discapito del proprio guadagno personale, per l'ovvia considerazione che entrambi hanno dimostrato nei fatti di condividere l'abuso della funzione giudiziaria per favorire le scarcerazioni dei soggetti difesi dall'avvocato e da questi ritenuti meritevoli di tale favore.

Di fronte ad una condivisione di tale scelta è del tutto improprio il riferimento al reato di cui all'art. 319-quatercod. pen., che si caratterizza per l'utilizzo strumentale della funzione pubblica attraverso l'abuso prevaricatore del pubblico ufficiale per indurre la controparte a offrire o promettere denaro o altra utilità perché intimidita e succube di fronte a tali richieste.

Nel caso di specie, secondo quanto emerge dalla concorde ricostruzione dei fatti operata

Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: RICCARDO AMOROSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3c85a1d1b1b91f74
Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33f77e349812eb09

nei due gradi di merito, neppure l'avvocato in sede di interrogatorio avrebbe mai fatto riferimento ad una relazione di questo tipo con il giudice essendo le offerte di denaro risultate frutto sempre di una comune decisione dei due soggetti mossi da interessi convergenti, ed in particolare, per l'avvocato, dallo scopo di assicurarsi l'esito favorevole delle proprie istanze di scarcerazione, e, per il giudice, dalla finalità lucrativa di conseguire un indebito arricchimento grazie alla condivisione delle somme versate dai soggetti assistiti dal difensore, ritenuti terzi estranei all'accordo corruttivo, fatta eccezione per la vicenda di coimputato non ricorrente.

Dalle censure dedotte dal ricorrente non emergono elementi, oggetto di incontrovertibile travisamento, che possano far ritenere che le richieste di denaro da parte del giudice fossero avanzate attraverso la prospettazione di un uso malevolo della funzione giudiziaria a discapito delle legittime aspettative dei soggetti difesi dall'avvocato (concussione), o attraverso la prospettazione (induzione) di conseguire un indebito vantaggio senza una previa condivisione da parte dello stesso avvocato della scelta dei singoli clienti di volta in volta da favorire.

Considerato il forte legame di amicizia, riconosciuto da entrambi gli imputati, e tenuto conto della logica ricostruzione del rapporto paritario e senza prevaricazioni da parte del giudice ai danni dell'avvocato, il riferimento alla pretesa di un prezzo più alto della corruzione nella vicenda non è stato coerentemente ritenuto indice di una prevaricazione abusiva rivolta ai danni dell'amico avvocato, complice della corruzione.

Si è ragionevolmente considerato compatibile con la natura corruttiva dell'accordo la richiesta del giudice di saggiare le capacità economiche dei clienti difesi dal predetto avvocato, con i quali il giudice non aveva diretti contatti.

Coerentemente, neppure è stata ritenuta provata con certezza la natura degli accordi che l'avvocato avrebbe effettivamente assunto con i suoi clienti, essendo rimasto incerto – al di fuori della vicenda - se le persone indagate indebitamente favorite dal fossero state effettivamente informate dall'avv. del rapporto corruttivo con il giudice e se le somme da costoro versate fossero state richieste soltanto a titolo di onorario o (anche) a titolo di partecipazione al pagamento del prezzo della corruzione.

Quindi, nessun travisamento delle dichiarazioni del giudice è ravvisabile sul punto, essendo al contrario frutto di una rilettura parziale dei dati probatori l'assunto difensivo di un rapporto di sudditanza dell'avvocato rispetto al giudice, non essendo neppure rilevante a tale riguardo, sotto il profilo della verifica della tenuta logica della motivazione, la circostanza del pagamento di una somma più ridotta da parte della persona difesa dall'avvocato rispetto a quella concordata con il giudice nell'accordo corruttivo (nella vicenda), trattandosi di una evenienza esterna al patto criminoso e che non ne muta la natura.

Peraltro, non è neppure rilevante che l'accordo corruttivo possa avere avuto uno sviluppo imprevisto o che possa essere stato anche assunto con la previsione di una perdita economica per l'avvocato corruttore, atteso che lo scopo lucrativo non è stato descritto come l'unica finalità perseguita dall'avvocato, essendo stato evidenziato logicamente il suo interesse prioritario ad accrescere la propria affidabilità verso la clientela, nella prospettiva di poter garantire un esito certo di accoglimento delle istanze di revoca delle misure cautelari.

Ma soprattutto non possono in questa sede essere vagliate le letture alternative basate su una complessiva rivisitazione dell'intero materiale probatorio, senza alcuna precisa indicazione delle circostanze di fatto che sarebbero state frutto di un travisamento obiettivo della prova, l'unico vizio rilevabile in questa sede, a fronte della indiscutibile logicità del percorso motivazionale della sentenza impugnata e delle solo opinabili divergenze valutative sollecitate dal ricorrente.

Ciò vale anche con riferimento alla minimizzazione delle dichiarazioni confessorie rese da e rispetto alla corruzione nella vicenda di in cui la

Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: RICCARDO AMOROSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3c85a1d1b1b91f74
Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33f77e349812eb09

corruzione del giudice con il versamento di 30 mila euro, riscontrata dalle intercettazioni di rende, per un verso, davvero complesso lo sforzo difensivo di ricondurre l'affermazione di ad una "mera vanteria" e, per altro verso, di contenere l'accordo corruttivo nello schema improprio dell'induzione indebita, valorizzando la circostanza del tutto insignificante che fosse il giudice a recarsi presso l'abitazione dell'avvocato per concordare e riscuotere le somme di denaro, prezzo della corruzione (all'interno dell'ascensore condominiale).

6. Analoghe considerazioni devono essere ripetute per le deduzioni difensive con riferimento alla vicenda Ippedico (di cui al capo 4) circa la strategia difensiva che l'avvocato aveva inizialmente suggerito al proprio assistito (quella di pagare due milioni di euro a titolo di restituzione del profitto), per la loro assoluta opinabilità, trattandosi di aspetti della vicenda che possono essere intesi in modo opposto a quello suggerito dalla difesa, e che non possono perciò essere apprezzati quali indice di un travisamento della prova rispetto al carattere concussivo o induttivo del rapporto illecito intercorso tra il giudice e l'avvocato, considerato che come logicamente sostenuto nelle sentenze di merito gli accordi tra il giudice e l'avvocato venivano presi di volta in volta, in relazione ai singoli procedimenti che il difensore individuava per concordare un intervento di favore del giudice, essendosi escluso che vi fosse un generico e continuativo asservimento della funzione giudiziaria.

6. Passando, infine, all'ultimo motivo di ricorso - valendo per il terzo e quarto motivo le considerazioni già sopra esposte in riferimento ai corrispondenti motivi di ricorso proposti dal ricorrente - in ordine alla mancata applicazione della minima diminuzione della pena prevista per le riconosciute attenuanti generiche ed in punto di determinazione della pena, si deve osservare che trattasi di censure inammissibili.

Nessuna contraddittorietà può essere ravvisata nel riconoscimento di un minore disvalore della condotta dell'avvocato-corruttore rispetto a quella del giudice-corrotto e sulla conseguente differente determinazione della pena base, rispetto alla irrogazione degli aumenti di pena irrogati nella stessa misura per i reati uniti dalla continuazione.

La determinazione della pena per i reati meno gravi avvinti dalla continuazione può essere anche operata negli stessi termini per i diversi concorrenti nel reato, essendo il diverso disvalore del fatto, correlato al ruolo ed alle funzioni svolte in sede giudiziaria, suscettibile di essere apprezzato come determinante unicamente per il computo della pena base per il reato più grave, essendo sensibilmente maggiore l'incidenza di tale diversa valutazione rispetto alla pena base, potendosi uniformare gli aumenti di pena per i reati satelliti rispetto ai diversi concorrenti, ai fini dell'irrogazione di una pena finale comunque nel suo complesso differenziata, secondo opzioni di calcolo non vincolate e rimesse alla valutazione del giudice di merito.

7. Il ricorso di è parzialmente fondato, imponendosi l'annullamento senza rinvio limitatamente ai capi 2) e 4) dell'imputazione.

Effettivamente le censure difensive risultano fondate rispetto alla denunciata incoerenza logica della motivazione della sentenza in punto di valutazione della sussistenza del concorso di persona rispetto alle vicende corruttive di (capo 2) e di (capo 4).

In tema di concorso di persone nel delitto di corruzione, che si aggiungono al corrotto e al corruttore, si deve evidenziare che in base ai principi generali fissati dall'art. 110 cod. pen. è richiesto un contributo materiale o morale che assuma una rilevanza anche solo agevolatrice ai fini del perfezionamento dell'accordo corruttivo o, quando tale contributo sopravvenga all'accordo, sia comunque utile al perfezionamento della dazione o ricezione dell'utilità oggetto dell'accordo

Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: RICCARDO AMOROSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3c85a1d1b1b91f74
Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33f77e349812eb09

medesimo.

Si è osservato che essendo il reato di corruzione un reato a duplice schema che si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione/ricezione dell'utilità, è senza dubbio configurabile il concorso del terzo estraneo all'accordo corruttivo che partecipi alla fase della dazione/ricezione dell'utilità, con la piena consapevolezza delle finalità e dello scopo perseguito dal corruttore e dal corrotto.

Nella giurisprudenza più recente il principio è stato riaffermato e approfondito proprio con riferimento ad attività o contributi che ricadono nella fase esecutiva dell'accordo, cioè ai contributi di un agente che, non essendo stato parte dell'accordo corruttivo, intervenga nella sola fase esecutiva adoperandosi alla sua realizzazione.

La giurisprudenza richiamata dal ricorrente in tema delitto di corruzione (Sez. 6, n. 46404 del 29/10/2019, Genco Rv. 277308; Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, Bolla, Rv. 279555), e che esclude il concorso del soggetto che, non essendo stato parte dell'accordo corruttivo, intervenga nella sola fase esecutiva, si riferisce ai casi in cui la condotta del terzo costituisca soltanto l'oggetto della prestazione offerta come utilitas divenendo essa stessa "merce di scambio", come nel caso del terzo estraneo al reato che esegua la prestazione d'opera offerta dal corruttore al corrotto in virtù del rapporto di subordinazione che lo lega al corruttore (come nel caso dell'operaio che lavora per l'impresa che realizza l'opera oggetto dello scambio corruttivo), ma non al caso di chi provveda alla dazione dell'utilità per conto del corruttore e che pone in essere una condotta che integra essa stessa la fattispecie tipica del reato di corruzione.

Il concorso del terzo può senz'altro ravvisarsi nell'ipotesi in cui il suo contributo si risolva in un'attività di intermediazione, finalizzata a realizzare il collegamento tra gli autori necessari (Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234361).

In breve, deve essere esclusa la responsabilità di un soggetto che partecipi ad attività meramente esecutive, conseguenti rispetto a quelle che hanno integrato il reato, non rilevando la mera conoscenza che il reato sia stato commesso, mentre assumono rilevanza i contributi di consapevole partecipazione alla consumazione di un segmento delle condotte tipiche che integrano il reato di corruzione nella fase dell'accordo o in quella della dazione e ricezione dell'utilità offerta dal corruttore al corrotto.

8. Con riferimento alle vicende corruttive contestate ai capi 2) e 4), in assenza di elementi certi di prova della consapevolezza da parte del ricorrente . di tutti gli accordi illeciti intercorsi tra il padre ed il giudice stante la loro già rilevata autonomia, risulta carente la ricostruzione delle condotte di ausilio che il predetto imputato avrebbe posto in essere per favorire l'accordo stesso o, comunque la consegna del denaro, quale segmento della condotta corruttiva riferita alla fase di attuazione dell'accordo corruttivo.

Sebbene il ruolo di "emissario" per agevolare gli accordi corruttivi sia astrattamente rilevante ai fini del concorso nel reato di corruzione, gli elementi probatori tratti dalle intercettazioni e riportati nelle sentenze di merito sono effettivamente ambigui e troppo generici per poter dare concretezza a tale ruolo con riferimento alle corruzioni riferite alle scarcerazioni di e di

In particolare, devono ritenersi fondati i rilievi difensivi sulla obiettiva ambiguità delle conversazioni intercettate il 5 e 7 dicembre 2020 in cui si valorizzano l'abbassamento del tono della voce e il riferimento all'uso del plurale ("i giudici") per indicare cripticamente il giudice
che non dimostrano affatto che il ricorrente abbia effettivamente incontrato il giudice e che abbia in quell'occasione agevolato consapevolmente gli accordi illeciti tra il proprio padre ed il giudice stesso in relazione al provvedimento del 2 dicembre 2020 di accoglimento dell'istanza avanzata per la

Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: RICCARDO AMOROSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3c85a1d1b1b91f74
Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33f77e349812eb09

modifica del luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di o che abbia agevolato la consegna del denaro avvenuto il successivo 7 dicembre in occasione dell'incontro in ascensore tra il giudice e l'avvocato

9. Ugualmente fondate sono le censure riferite alla vicenda corruttiva Ippedico di cui al capo 4), in relazione al provvedimento di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari emesso dal giudice in data 31 marzo 2021.

Sebbene in questo caso le intercettazioni dimostrino effettivamente che si incontrò in Tribunale con il giudice l giorno 7 aprile per comunicargli il cambio di data dell'appuntamento che il padre aveva concordato con il giudice, rinviandolo al venerdì 9 aprile 2021, ovvero il giorno in cui è poi avvenuta la consegna del denaro presso lo studio dell'avvocato tuttavia risultano del tutto carenti elementi di prova che possano dimostrare che il ricorrente fosse stato messo a conoscenza delle ragioni di quell'appuntamento e che abbia fornito un contributo consapevole volto a favorire l'incontro tra il padre ed il giudice con il chiaro intento di agevolare la consegna del prezzo della corruzione.

10. Risultano, invece, infondate le censure riferite al concorso del ricorrente nella vicenda corruttiva di cui al capo 3), relativa all'accoglimento della richiesta di sostituzione della custodia in carcere con la misura dell'obbligo di dimora nei confronti di in data 16 novembre 2020.

Diversamente dalle altre due vicende corruttive ascritte al ricorrente, in questo caso la sentenza impugnata ha fornito una logica ricostruzione della ravvisata partecipazione del ricorrente alla dazione del prezzo della corruzione con la piena consapevolezza dell'accordo corruttivo.

Le stesse modalità con le quali il ricorrente si è prestato a consegnare la busta contenente il denaro destinato a compensare il giudice per la modifica favorevole del regime cautelare della persona difesa dall'avv. sono state ritenute coerentemente indicative della consapevolezza dell'accordo corruttivo intercorso tra il padre ed il giudice

La estrema rilevanza del contributo materiale per la consegna del denaro, di cui si è occupato il ricorrente in prima persona, rende maggiormente significativa anche sul piano probatorio il valore intrinseco di tale condotta, per i rischi assunti e necessariamente condivisi con gli altri complici del reato.

Per quanto riguarda la presenza del denaro nella busta consegnata da al giudice il giorno 18 novembre 2020, devono essere ribadite e richiamate le considerazioni già sopra esposte in merito al ricorso proposto dal ricorrente

In particolare, è la confessione resa sul punto dal giudice che coerentemente supporta l'avvenuta consegna del denaro in quel contesto, riscontrata dalle videoriprese nella stanza del giudice filmato mentre sistema delle banconote all'interno del proprio portafogli.

Quanto alla consapevolezza dell'accordo corruttivo, correttamente sono state valorizzate le modalità della consegna della busta contenente il denaro avvenuta nell'area del parcheggio del Tribunale, busta che il giudice si premura di prelevare immediatamente, alla vista del ricorrente, dall'interno del sacchetto più grande che conteneva anche la scatola del cellulare, essendo irrilevante che il denaro non sia stato estratto e contato al cospetto di per ovvie ragioni di prudenza, unitamente alla ritenuta inattendibilità della riferita consegna solo di un cellulare di vecchio tipo e scarso valore (in sede di spontanee dichiarazioni).

Le ulteriori considerazioni sulla presenza del ricorrente agli incontri del padre con il giudice avvenuti il giorno 11 novembre 2020, in concomitanza con la

Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: RICCARDO AMOROSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3c85a1d1b1b91f74
Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33f77e349812eb09

presentazione dell'istanza difensiva in favore di definiscono la coerenza dell'argomentata consapevolezza da parte di dell'accordo corruttivo sotteso alla consegna del denaro.

Si deve ricordare che sebbene nel nostro sistema processuale penale non sia previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, modellato sui principi propri del processo civile, è tuttavia prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale lo stesso è tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore. Sotto tale profilo, l'imputato nel corso del processo non ha mai inteso fornire una precisa ricostruzione degli eventi, né spiegato le ragioni per le quali si sia prestato ad eseguire la consegna di denaro ad un giudice che sapeva essere prossimo a decidere sull'istanza di revoca della misura avanzata dal padre, titolare dello studio legale per il quale collaborava.

Quanto, poi, all'utilizzo del canone di giudizio basato sulla nozione del "verosimile" in violazione del canone "dell'oltre ogni ragionevole dubbio" è certamente improprio ed errato l'uso dell'espressione "assolutamente verosimile", utilizzata in alcuni passaggi motivazionali dalla Corte di appello per fondare il giudizio di responsabilità, ma tale errore si risolve nella sostanza in una mera imprecisione terminologica, atteso che il riferimento anche agli "indubbi consapevoli contributi alla realizzazione dei reati" (vedi pag. 32 della sentenza impugnata) fa comprendere che la valutazione è stata operata sul piano nel rispetto del canone di giudizio basato sulla assenza di ogni ragionevole dubbio, al di là delle carenze di motivazione già rilevate rispetto ai capi di imputazione 2) e 4).

11. Con riguardo al terzo motivo di ricorso in punto di mancata qualificazione ai sensi del reato di induzione ex art. 319-quatercod. pen. valgono le considerazioni già sopra espresse, mentre devono ritenersi assorbite le censure in punto di determinazione della pena svolte nel quarto motivo di ricorso, atteso che l'assoluzione per non aver commesso il fatto rispetto ai reati di cui ai capi 2) e 4) dell'imputazione comporta l'annullamento con rinvio con riferimento al capo 3), essendo stata determinata la pena per questo capo in aumento a titolo di continuazione rispetto alla pena base irrogata per il reato più grave, individuato dalla Corte di appello in quello ascritto al capo 2) per il quale è intervenuta l'assoluzione.

12. In conclusione, in accoglimento parziale dei primi due motivi di ricorso di la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente ai capi 2) e 4), dovendo essere assolto per non aver commesso il fatto, mentre va annullata con rinvio per la rideterminazione della pena in riferimento al capo 3).

Deve essere disposto il rigetto nel resto del ricorso, con assorbimento dei motivi sul trattamento sanzionatorio che dovrà essere oggetto di nuova valutazione da parte del Giudice di rinvio.

Al rigetto integrale dei ricorsi di e consegue la loro condanna al pagamento delle spese processuali oltre alla condanna del solo alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita Ordine degli Avvocati di Bari.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di limitamente ai capi 2) e 4) per non avere commesso il fatto. Rigetta il suo ricorso nel resto e rinvia per rideterminazione

Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: RICCARDO AMOROSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3c85a1d1b1b91f74
Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33f77e349812eb09

della pena relativamente al capo 3) ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Rigetta i ricorsi di e e li condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Ordine Avvocati Bari che liquida in complessivi euro 3696, oltre accessori di legge.

Così deciso il 11/03/2025.

Il Consigliere estensore
RICCARDO AMOROSO

Il Presidente
PIERLUIGI DI STEFANO

Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: RICCARDO AMOROSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3c85a1d1b1b91f74
Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33f77e349812eb09